



rilevato che la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica),
- 2) l'inventario dei beni del ricorrente,
- 3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) lo stato di famiglia,
- 5) l'elenco degli atti straordinari compiuti nell'ultimo quinquennio,
- 6) l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

\*\*\*

Considerato che nel ricorso si è dato atto che:

- a) la situazione di sovraindebitamento si è originata [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- b) L'attivo patrimoniale messo a disposizione della procedura sarà ricavato dalla vendita della vettura, dalla messa a disposizione del trattamento di fine



rapporto e dalla acquisizione dei redditi futuri esclusi dalla quota riservata al nucleo familiare) sicché emerge la possibilità per la procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268, III comma ultima parte CCI

considerato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa ██████████ e che può essere quantificata in euro ██████████ la quota di stipendio necessaria al mantenimento del ricorrente medesimo ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (costituito dalla moglie e dal figlio minore);

ritenuto, quanto alla determinazione della quota dello stipendio apprendibile alla procedura, come la stessa vada peraltro rideterminata nella somma di euro ██████████

rilevato che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza dovranno ritenersi inefficaci i pignoramenti effettuati, dandosi atto dell'inapplicabilità alla liquidazione controllata dell'istituto delle misure cautelari e protettive di cui all'art. 54 CCI;

rilevato infatti che – sebbene il secondo comma dell'art. 65 CCI dichiarati applicabili a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento le disposizioni del titolo III – in ogni caso il medesimo subordina tale operatività al previo riscontro di compatibilità delle predette norme alla diversa disciplina;

ritenuto peraltro che ciò non sia a riscontrarsi nel caso di specie ove si consideri che il meccanismo di funzionamento delle stesse risulta imperniato sulla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese ex artt. 40 e 45 CCI, quale elemento idoneo a dare contezza ai terzi della pendenza della procedura, la quale non è invece prevista nelle ipotesi normate dall'art. 65 CCI;



ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione completa al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

opinato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che:

- per un verso, l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni,
- per altro verso, l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo il debitore non può comunque essere esdebitato sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della



cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente al triennio il debitore medesimo "tornato *in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 cc, anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

constatato, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

osservato, di conseguenza, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;



considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

**P. Q. M.**

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **MARCO FALZONI** (C.F. FLZMRC68A22C469I), [REDACTED]

**NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli

**NOMINA**

liquidatore l'avv. Francesco Ruvioli

**AUTORIZZA**

il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49, III comma lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201, specificandosi che *“le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo*



*periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un posto di lavoro ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;*

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

#### **ESCLUDE**

dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € ████████ mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

#### **DISPONE**

che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal datore di lavoro al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

#### **PRECISA**

che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

#### **ORDINA**

al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni **60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;



- a) inserisca la presente sentenza sul sito *internet* del Tribunale di Ferrara;
- b) notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, IV comma CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- c) provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- d) provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
- e) entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- f) entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



g) entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

h) entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

i) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

l) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

\*\*\*

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione



Sent. n. 10/2026 pubbl. il 25/02/2026

Cron. n. : 334/2026

Rep. n. 400015/2026 del 25/02/2026

Sent. n. 10/2026 pubbl. il 25/02/2026

controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili i 20026 di denaro,  
siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R.  
30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto  
articolo "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della  
procedura di liquidazione controllata" dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla  
Corte Costituzionale.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026

**Il Presidente estensore**

dott. Mauro Martinelli

